

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI,
RUSSO SPENA e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1998

Disposizioni relative ai controlli di merito in materia fiscale
sulle grandi e medie aziende

ONOREVOLI SENATORI. - I risultati finora raggiunti sul fronte della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale sono fortemente «deludenti»: le stime più realistiche evidenziano un'evasione fiscale prossima ai 250.000 miliardi annui ed un'evasione contributiva nell'ordine dei 40.000 miliardi, sempre in ragione d'anno.

Siamo, dunque, di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale che impone l'adozione di idonee misure di intervento.

L'evasione fiscale produce effetti altamente distorsivi sull'intero sistema economico, accentua la sperequazione, già insita nello stesso, tra le diverse categorie di contribuenti, ponendo a carico dei lavoratori dipendenti e degli strati più bassi del lavoro autonomo un carico fiscale intollerabile.

Risulta così largamente violato il principio costituzionale che impone a tutti di «concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Si perpetua pertanto la scandalosa iniquità del prelievo tributario nel nostro Paese.

La leva fiscale che dovrebbe consentire la redistribuzione del reddito dall'alto verso il basso oggi opera in senso diametralmente opposto: dal basso verso l'alto.

Per queste ragioni si rende necessario adottare una strategia di lotta all'evasione che sia più incisiva e capace di conseguire risultati concreti, per rilanciare lo sviluppo del sistema economico, sulla base di una equa ripartizione del prelievo tributario.

In quest'ottica si pone il problema relativo ai controlli sui grandi e medi contribuenti, controlli che sono attualmente esigui e costituiscono, per ciò stesso, un incentivo all'evasione sia fiscale che contributiva.

I recenti dati resi noti dalla Guardia di finanza in occasione della pubblicazione del rapporto annuale sull'attività del Corpo

hanno evidenziato la gravità di una situazione troppo a lungo sottovalutata. In tutte le 378 aziende, con fatturato superiore ai 50 miliardi, tra le oltre 4 mila operanti in Italia, assoggettate nel 1997 a controllo sono state riscontrate violazioni sostanziali (falso in bilancio, eccetera). Se in futuro la frequenza dei controlli dovesse rimanere questa, si avrebbe una verifica ogni 11-12 anni.

Per queste ragioni il disegno di legge in esame si propone l'obiettivo di intensificare i controlli sulle imprese, attraverso la previsione di accertamenti periodici da effettuarsi almeno una volta ogni tre anni per le società con fatturato superiore ai cinquanta miliardi di lire ed almeno una volta ogni cinque per quelle con fatturato compreso tra i dieci ed i cinquanta miliardi.

L'intento della norma è evidentemente quello di rendere i controlli di merito sulle aziende di medie e grandi dimensioni tassativi, certi ed effettivi, al fine di accentuare l'effetto deterrente che agli stessi deve sicuramente ricondursi.

Questo disegno di legge intende dare una risposta adeguata alla specifica esigenza di lotta all'evasione ed elusione evidenziata dai controlli operati dalla Guardia di finanza nel corso del 1997. È ovvio che per battere l'evasione occorre adottare una serie di misure nuove e più efficaci, quali ad esempio quelle da noi indicate nel disegno di legge n. 2549, comunicato alla Presidenza del Senato il 24 giugno 1997, recante misure contro l'elusione e l'evasione fiscale e del quale, proprio in questi giorni, la Presidenza della Commissione finanze del Senato, ha deciso di discutere subito dopo la pausa estiva, alla ripresa dei lavori parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni relative ai controlli di merito in materia fiscale sulle grandi e medie aziende)

1. La Guardia di finanza e gli uffici delle imposte procedono rispettivamente ai controlli previsti agli articoli 33 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, almeno una volta ogni cinque anni nei confronti di tutti i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli indicati alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni tre anni nei confronti dei contribuenti per i quali il predetto ammontare superi i 50 miliardi.

